



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 17 DEL 08-03-2007

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI
SECONDO LO SCHEMA UNIFORME PER TUTTI I COMUNI DELL'ULSS
13.**

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURATOLO DOTT. SANTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

L'anno **duemilasette** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

CANTON ERNESTINO	Presente
CAVALLIN GIUSEPPE	Presente
CONTON ELSA	Presente
CACCIAVILLANI CATERINA	Presente
GUZZONATO ALESSIO	Presente
SALMASO LUCIANA	Assente
MARCATO CLAUDIO	Presente
STEFANI FERNANDO	Presente
GOTTARDO ROSANNA	Presente
RINALDI TIZIANA	Presente
FRANCO WALTER	Presente
MINCHIO ROBERTO	Assente
RUZZANTE LUCIO	Presente
FERRARI MARIA ROSA	Presente
SARTORI MARICLA	Assente
SACCHETTO IVANO	Assente
DE GREGORIO ARMANDO	Assente
	Presenti 12 Assenti 5

Partecipa alla seduta il Sig. CURATOLO DOTT. SANTO, Segretario Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267; A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig. Canton Rag. Ernestino nella sua veste di Sindaco e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale::

SALMASO LUCIANA, MARCATO CLAUDIO, GOTTARDO ROSANNA, SARTORI MARICLA, SACCHETTO IVANO.

Risultano presenti i sigg.ri:

MARCATO CLAUDIO
GOTTARDO ROSANNA

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CANTON ERNESTINO

Il Segretario Comunale
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

1. IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce dall'aula il consigliere Cavallin e pertanto i presenti sono 11.

Vista la proposta di delibera n. 19 del 23.02.2007 (all. 8).

Visto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visto l'esito della votazione che si è testè tenuta:

Voti favorevoli n. 11 espressi a scrutinio palese su presenti e votanti n. 11

2. DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 19 del 23.02.2007 (all. 8).

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.02.2007:

“Approvazione Regolamento Affidamento Familiare dei minori secondo lo schema uniforme dei Comuni dell'ULSS 13”

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2001 è stato approvato il Regolamento dell'affido familiare;

DATO ATTO di quanto disposto dalla L. 184/83, “Diritto del minore ad una famiglia” così come modificata dalla Legge 149/2001, “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” che indica l'affidamento familiare quale soluzione cui fare prioritariamente ricorso nel caso di un allontanamento del minore dalla famiglia di origine;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4312 del 29.12.2005 con la quale sono state approvate le Linee Guida 2005 ed il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto Aziende UU.LL.SS.SS. e ANCI sulla protezione e tutela del minore;

DATO ATTO che la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 13.06.2006 “Fondo regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza. Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale” ha approvato un piano regionale denominato “Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale” costituito da tre progetti tra cui il progetto “Sostegno della genitorialità sociale: interventi per lo sviluppo dell'affidamento familiare”;

F.to il Segretario Comunale

DATO ATTO che i Comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Scorzè, S. Maria di Sala, Spinea, Strà, Vigonovo e l'ULSS n. 13 hanno definito e recepito un nuovo protocollo d'intesa per la tutela dei minori, che verrà inserito nel Piano di Zona dei Servizi Sociali 2007/2009, nel quale è, tra l'altro, prevista una modalità operativa e un'organizzazione dell'affido familiare su due livelli, quella comunale e quella sovracomunale;

CONSIDERATO che in adempimento al Bando Regionale DGR 1855 del 13.06.2006 i Comuni dell'Ulss 13, hanno presentato, un progetto territoriale denominato "Centro per l'affido e la solidarietà familiare" che è stato successivamente approvato e in parte finanziato dalla Regione Veneto;

VALUTATO che detto progetto ha come scopo la creazione di un Centro per l'affido e la solidarietà familiare a valenza sovracomunale;

VALUTATO che le disposizioni regionali derivanti dall'applicazione della L.R. 13.04.2001 n. 11 prevedono il riconoscimento di un contributo a concorso delle spese sostenute a favore delle famiglie affidatarie, quantificato con riferimento alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;

CONSTATATO che la Regione Veneto come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 469 del 28/02/2006 ha previsto un rimborso alle amministrazioni Comunali per i costi sostenuti a favore delle famiglie affidatarie e quantificato nel 100% di quanto riconosciuto per gli enti che hanno istituito un servizio sovracomunale per l'affidamento familiare e pari al 80% in mancanza di tale presupposto;

RITENUTO pertanto di dover adeguare il vigente Regolamento dell'affido familiare alle nuove disposizioni regionali ed indicazioni della conferenza dei Sindaci dell'A. Ulss 13;

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dell'A. Ulss 13, nella riunione del 14 febbraio 2007, giusto verbale agli atti, ha approvato la bozza del nuovo regolamento dell'affido familiare, che viene approvata contestualmente in tutti i Comuni che afferiscono all'A. Ulss 13, per rendere omogeneo il diritto dei minori ad avere interventi di tutela da parte delle Amministrazioni Comunali, tra le quali appunto l'affido familiare;

RITENUTO, in considerazione a quanto sopra esposto, di dover approvare il Regolamento dell'affido familiare, nel testo di cui all'allegato sub A);

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, del Responsabile finanziario sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per quanto in premessa illustrato l'allegato sub A) alla presente deliberazione avente per oggetto "Regolamento dell'affido familiare", composto da n. 11 articoli e da un allegato;
2. DI DARE ATTO che il regolamento in oggetto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione;

F.to il Segretario Comunale

3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato valutato positivamente dalla Conferenza dei Sindaci dell'A. Ulss13 nella seduta del 14.02.2007 e che viene approvato contestualmente dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Scorzè, S. Maria di Sala, Spinea, Strà, Vigonovo.

Allegato sub A)

COMUNE DI

STRA

REGOLAMENTO SULL’AFFIDO FAMILIARE

F.to il Segretario Comunale

Art. 1 IL VALORE DELLA FAMIGLIA

1. La famiglia viene riconosciuta come l'unità fondamentale nella società e come l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori.
2. La famiglia con minori deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento dei minori stessi, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società.

Art. 2 AFFIDO DEL MINORE A FAMIGLIE, COPPIE, SINGOLI E COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

1. L'Amministrazione Comunale attua l'affido familiare nell'ottica di dare risposte mirate e diversificate ai bisogni dei minori, con attenzione alla deistituzionalizzazione, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle.
2. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario (famiglia, coppia, singola persona) per un periodo di tempo limitato e tendenzialmente breve, massimo due anni, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, eventualmente prorogabile su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
3. Solo in casi eccezionali, ove non sia possibile un idoneo affidamento nelle forme previste dal comma precedente, è consentito il ricovero in una struttura comunitaria di tipo familiare, pubblica o privato, accreditata, da realizzarsi di norma nell'ambito della Regione di residenza del minore stesso.
4. In ogni caso, i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità che ha disposto l'affido familiare, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o di affidamento in assenza di consenso per chi esercita la potestà.

Art. 3 FORME DELL'AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è

1. **RESIDENZIALE**, nei casi in cui è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire e educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia di origine, evitando i contrasti affettivi, ovvero, con pregiudizio per la potestà dei genitori, con l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni;
2. **DIURNO**, nel caso in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di una risorsa per una parte della giornata o per un certo numero di ore alla settimana;

Art. 4 DISPOSIZIONI SULL'AFFIDO

1. L'affido familiare è disposto:

- a) dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, successivamente alla definizione del progetto d'affido prodotto dalla UVDM (Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale), qualora ci sia il consenso dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale. Il Giudice Tutelare competente per territorio lo rende esecutivo;
- b) con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, competente per territorio, qualora manchi l'assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale;

In entrambe le situazioni deve essere sentito il parere del minore che ha compiuto 12 anni o, se opportuno, anche di età inferiore.

Art. 5 PERCORSO DELL'AFFIDO FAMILIARE

1. L'affido consensuale prevede:

F.to il Segretario Comunale

- Un progetto condiviso con la famiglia d'origine;
 - Il consenso scritto della famiglia di origine all'affido del minore;
 - L'adesione scritta della famiglia affidataria in ordine all'accoglienza e al progetto;
 - Determina di recepimento del progetto del servizio sociale definito in sede di UVDM;
 - La trasmissione del progetto di affido, con indicazione delle relative prescrizioni, al Giudice tutelare per la convalida;
 - Il contributo alla famiglia affidataria, di cui al successivo art. 9;
 - L'accensione di una polizza assicurativa per il minore.
- 2. L'affido giudiziario prevede che:**
- I servizi socio-sanitari coinvolti nel caso, tramite UVDM, definiscano il progetto di affido del minore e lo inoltrino al Tribunale per i Minorenni richiedendo emissione di apposito decreto;
 - Il Tribunale per i Minorenni emette il decreto con le relative prescrizioni per la famiglia d'origine ed i servizi preposti alla vigilanza.
- 3. La famiglia d'origine del minore:**
- Condivide, ove possibile, il progetto d'affido del minore;
 - mantiene la tutela ,se non è stata dichiarata decadenza o affievolimento;
 - mantiene rapporti con il minore ove previsto;
 - mantiene rapporti con i servizi;
 - è destinataria di un progetto d'aiuto;
 - utilizza, se necessario, servizi specialistici di diagnosi e cura;
 - utilizza le risorse pubbliche e/o private messe a disposizione;
 - concorre al mantenimento del minore secondo i propri mezzi;
- 4. Compiti e diritti della famiglia affidataria:**
- accoglie presso di sé, mantiene, educa ed istruisce il minore affidato, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (se non vi è stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del c.c.);
 - osserva le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni negli affidi giudiziari, Servizi socio-sanitari negli affidi consensuali);
 - favorisce (se previsto nel progetto) il rapporto del minore con la propria famiglia d'origine;
 - partecipa attivamente agli incontri di programmazione, monitoraggio e verifica previsti nel progetto d'affido del minore affidato;
 - aderisce alle occasioni di formazione/aggiornamento/spazi condivisi con altre famiglie affidatarie, proposte dai servizi.
 - la famiglia affidataria inoltre:
 - condivide i contenuti del progetto d'affido del minore, nel progetto devono essere contenuti tra l'altro i poteri riconosciuti all'affidatario (rapporti con l'istituzione scolastica, con l'autorità sanitaria);
 - è corresponsabile dell'attuazione del progetto d'affido;
 - è supportata dai Servizi socio-sanitari coinvolti nella realizzazione del progetto a favore del minore;
 - utilizza uno spazio di condivisione delle problematiche dell'affido con altre famiglie affidatarie, messo a disposizione dai servizi;
 - riceve un contributo economico dall'Amministrazione Comunale per il sostentamento del minore, comprensivo dell'eventuale quota di concorso al mantenimento della famiglia d'origine;
 - è rimborsata dalle spese per la polizza assicurativa;
 - è assistita da tecnici dell'eventuale Associazione di famiglie affidatarie di appartenenza;
 - è assistita dagli operatori del costituito "Centro per l'affido e la solidarietà familiare", di cui al successivo art 8;
 - esercita, se previsto, i poteri connessi alla potestà parentale;
 - è sentita dall'Autorità giudiziaria nei procedimenti civili (potestà, affidamento, adozione).
- 5. I Servizi**
- Gli operatori dei servizi coinvolti nel Progetto di affido procedono così come definito nel Protocollo d'intesa sulla tutela dei minori stipulato tra gli Enti (Allegato A).

Art. 6 PARTECIPAZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO

1. L'affido familiare può essere realizzato anche con la collaborazione delle Associazioni di famiglie disponibili all'affido familiare presenti nel territorio.

2. Con tali Associazioni di famiglie, l'Ente Locale stipulerà apposita Convenzione per definire i termini della collaborazione e il riconoscimento economico relativo alla collaborazione stessa.

Art. 7 RAPPORTI COMUNE/A.ULSS 13

3. La tutela dei minori è una funzione complessa che richiede l'intervento di più Enti e servizi, anche di servizi specialistici di diagnosi e cura, essa è garantita da un protocollo operativo tra Comune e Azienda socio-sanitaria, di cui all'allegato sub A).
4. Il protocollo stipulato tra i soggetti sopra menzionati definisce il processo di presa in carico dei minori, il compito degli stessi, il sistema organizzativo dei servizi deputati alla tutela dei minori ed il loro funzionamento operativo.

Art. 8 ISTITUZIONE "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE" A VALENZA SOVRACOMUNALE

1. Il centro è un servizio sovra-comunale, identificabile per sede e per professionisti che vi operano (Assistente Sociale e Psicologo), che ha il compito di:
 - mantenere e potenziare la Banca Dati dei minori in affido familiare e delle famiglie disponibili all'affido;
 - rilevare i bisogni formativi e di supervisione degli operatori coinvolti nella tutela dei minori e conseguentemente programmare gli interventi necessari;
 - programmare percorsi di informazione/formazione e valutazione di famiglie disponibili all'affido familiare, anche in collaborazione con soggetti privati;
 - raccogliere e diffondere materiali di approfondimento tecnico professionale;
 - programmare, sentiti gli operatori coinvolti nei processi di tutela dei minori, campagne di sensibilizzazione sul tema;
 - mantenere ed allargare spazi di condivisione progettuale con l'Associazionismo del privato sociale presente nel territorio e che si occupa delle problematiche di tutela dei minori;
 - programmare attività di sostegno per le famiglie affidatarie anche promuovendo e sostenendo i gruppi di auto, mutuo aiuto;
 - individuare la famiglia affidataria più adeguata per il minore che richiede l'affido familiare, facilitando l'abbinamento.

Art. 9 GARANZIE ECONOMICHE

1. L'Amministrazione Comunale nella gestione dell'affido:
 - determina la quantificazione del contributo economico onnicomprensivo da erogare, per l'affido residenziale, alla famiglia affidataria, per ogni minore, corrispondente alla quota di pensione minima Inps del lavoratore dipendente (quantificata al 1.01.2007 in € 5669,82 annuale);
 - qualora l'affido non sia residenziale ma preveda una presenza giornaliera diurna il contributo viene erogato nella misura del 30%;
 - riconosce il rimborso di spese straordinarie sostenute, previa autorizzazione, per garantire il diritto alla salute del minore;
 - determina, in base alla propria regolamentazione, la quota che la famiglia d'origine del minore deve versare quale quota di mantenimento dello stesso;
 - stipula un contratto di assicurazione per i danni materiali in cui può incorrere o che può procurare il minore affidato;
 - rimborsa la quota relativa alla polizza assicurativa stipulata dalla famiglia affidataria.

Art. 10 TERMINE DELL'AFFIDO

1. L'affido cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando:
 - sia venuta meno, all'interno della famiglia d'origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato;
 - la prosecuzione dell'affido sia di pregiudizio al minore;
 - il minore abbia raggiunto una sufficiente autonomia.
2. Al termine dell'affido, gli operatori referenti assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia d'origine, al minore e alla famiglia affidataria.

Art. 11 DIVIETI

1. E' fatto assoluto divieto, tanto per la famiglia affidataria quanto per la famiglia d'origine, corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI E AZIENDA ULSS 13 IN ORDINE ALLA TUTELA DEI MINORI

1. Collocazione del protocollo

Il protocollo viene inserito nel Piano di Zona/Area famiglia e minori ed è recepito nell'apposito Accordo di programma tra Comuni e AULSS 13;

2. Enti Coinvolti

- I diciassette Comuni che afferiscono all'Azienda Ulss 13, titolari della tutela dei minori, che assicurano la programmazione degli interventi sociali ed economici; provvedono alle protezioni urgenti; provvedono all'accreditamento delle strutture di accoglienza del minore;
- Azienda ULSS 13 Mirano/Dolo, titolare degli interventi di diagnosi e cura.

3. Il Percorso di tutela dei minori

a) Segnalazione

Devono segnalare:

- Soggetti individuali (minori, parenti, tutori, professionisti, cittadini)
- Soggetti collettivi (scuole, forze dell'ordine, pubblico tutore, strutture, associazionismo, servizi specialistici)

1. Servizi riceventi:

In caso di pregiudizio il Servizi Sociali dei Comuni

In caso di disagio e/o rischio:

- Servizio Sociale dei Comuni
- Assistente Sociale del Consultorio Familiare dell'Azienda Ullss

L'operatore che ha ricevuto una segnalazione ha il dovere di accoglierla e di decidere se dar seguito o meno alla fase successiva.

b) Indagine sociale/approfondimenti

La figura professionale dell'Assistente Sociale, presente nel servizio che ha ricevuto la segnalazione, effettua l'indagine sociale che deve prevedere:

- la raccolta di tutti gli elementi utili per la prima analisi del caso;
- il coinvolgimento degli specialisti necessari alla realizzazione del progetto per il minore e la sua famiglia.
Il coinvolgimento deve avvenire per iscritto, su modulo predisposto di rappresentazione sintetica del caso e richiesta di approfondimenti, nei termini che saranno concordati con i servizi specialistici stessi;
- l'attivazione dell'UVDM, che viene attivata per quei minori che necessitano di un progetto di presa in carico multiprofessionale, deve definire il progetto sul minore, nominare il referente del caso (per i casi che prevedono l'allontanamento del minore individuato nell'A.S del Comune di residenza del minore);

2. c) UVDM

- composizione dell'UVDM (per il minore e la sua famiglia)

Gli operatori sempre presenti sono:

-Direttore di Distretto o suo delegato;

-Assistente Sociale del Comune di residenza del minore e Assistente Sociale del Consultorio Familiare, se ha ricevuto la segnalazione;

-Psicologo e/o Neuropsichiatra del Consultorio familiare e/o del SNPI dell'Azienda Ulss 13

-Pediatra di libera scelta;

-MMG (medico di medicina generale) della famiglia.

Altri operatori presenti, secondo le caratteristiche del caso, sono

-Fisiatra/Logopedista/Terapista della riabilitazione;

-Servizio di terapia/mediazione familiare;

-SERT (Servizio Tossicodipendenze);

-CSM (Centro di salute mentale);

-Specialisti di libera scelta della famiglia;

-Operatori di strutture (che accolgono il minore) ed operatori di centri specialistici (es. ~~Germoglio~~);

-Operatori del “Centro per l’affido e la solidarietà familiare”.

Altre figure coinvolgibili sono:

-Insegnanti, volontari, rappresentanti dell’associazionismo.

c) Modalità di funzionamento dell’UVDM:

-formula il progetto specifico per ogni singolo minore entro un mese dalla sua prima attivazione;

-calendarizza il monitoraggio del caso e i tempi di realizzazione del progetto stesso;

-determina i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nel progetto;

-coinvolge gli operatori del “Centro per l’affido e la solidarietà familiare” per individuare la famiglia affidataria, utilizzando la banca dati e per realizzare la fase dell’abbinamento minore/Famiglia affidataria;

d) Redazione del progetto individuale per il minore

Dall’analisi dei bisogni si formula la diagnosi globale (sociale e clinica) e dalla diagnosi si definisce il progetto d’intervento che deve contenere:

-definizione degli obiettivi;

-individuazione delle azioni previste;

-individuazione dei soggetti coinvolti e delle collaborazioni previste (specificando ruoli e funzioni);

-definizione dei tempi e dei modi di realizzazione;

-definizione del monitoraggio e della verifica;

-determinazione del referente del caso;

-stesura del “contratto sociale” (ove vi è condivisione con i genitori).

e) Altre figure/servizi coinvolgibili nel progetto del minore:

-insegnanti, volontari, rappresentanti di Associazioni di famiglie;

Pubblico Tutore dei minori;

Tutore legale/Curatore speciale;

Autorità Giudiziaria (Procura della Rep. c/o il T.M., Trib. per i minorenni, G.T., Procura della Rep. c/o T.O e T.O.)

Eventuale famiglia affidataria e suoi organismi tecnici rappresentativi

4. In caso di grave pregiudizio per il minore l’Amministrazione Comunale provvede :

▪ Allontanamento di chi crea pregiudizio (segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il T.O., il quale segnala al T.M.);

▪ Allontanamento dalla famiglia d’origine (Provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.) da parte della Pubblica Autorità: - Procura c/o T.M.;- Pubblica Sicurezza (Ufficio per i Minori);-Autorità Amministrativa Socio-Assistenziale (Sindaco) collocando il minore c/o:

- ambiente comunitario;

- famiglia affidataria (affido giudiziario e/o consensuale).

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere facoltativa in caso di diagnosi di grave pregiudizio e prognosi negativa sulla famiglia e deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia o può essere obbligatoria, nel caso di situazioni di abbandono o impossibilità dei genitori ad esercitare la potestà, e deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia o al Giudice Tutelare.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 23-02-2007

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 08-03-2007

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI SECONDO LO SCHEMA UNIFORME PER TUTTI I COMUNI DELL'ULSS 13.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale